



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA ORGANIZZAZIONE

UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 220 del 11/04/2024

Oggetto: PRESA D'ATTO FACOLTÀ DI FLESSIBILITÀ DEL CONGEDO DI MATERNITÀ EX ART. 20 DEL D.LG. N. 151/2001 DIPENDENTE COMUNALE.

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 14 in data 26 marzo 2024 con il quale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera d) del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, è stata attribuito per l'anno 2024 al Segretario Generale l'incarico di Elevata Qualificazione per l'Area Organizzazione, ai sensi dell'articolo 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;

RICHIAMATI:

- la Legge 8 marzo 2000, n. 53, art.12 recante "Disposizioni a sostegno della maternità e della paternità";
- il Decreto 26 marzo 2001 n. 151, art. 16: "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità";

VISTA la richiesta della dipendente n. matr. 1397 di avvalersi della facoltà di flessibilità del congedo di maternità previsto dall'art. 20 del D.Lg. n. 151/2001;

VISTI:

- il certificato medico rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale Regione Lombardia – ASST Sette Laghi in data 02/04/2024, acquisito agli atti dell'Ufficio Personale, attestante l'assenza di controindicazioni allo svolgimento dell'attività lavorativa ai sensi del sopracitato articolo e far slittare di un mese la decorrenza dell'astensione obbligatoria dal lavoro;

- il rilascio del nulla-osta al protrarsi dell'attività lavorativa fino alla fine dell'ottavo mese di gravidanza in data 10/04/2024 del Medico Competente responsabile della Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti del Comune di Malnate, attestante, secondo quanto previsto dall'art. 12 della L. 53/2000, che la mansione svolta dalla lavoratrice non è di pregiudizio alla salute della stessa e del nascituro;

RITENUTO pertanto di dover accogliere la richiesta della dipendente interessata;

VISTI i CCNL vigenti in materia;

VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** della richiesta della dipendente n. matr. 1397 di avvalersi della facoltà di flessibilità del congedo di maternità previsto dall'art. 20 del D.Lg. n. 151;
- 2) **DI DARE ATTO** che:
 - l'attività lavorativa autorizzata fino alla fine dell'ottavo mese può essere interrotta in qualsiasi momento dalla dipendente con conseguente inizio del congedo di maternità;
 - la flessibilità può essere altresì interrotta per l'insorgere di un evento di malattia certificato nel corso dell'ottavo mese (in tal caso, la lavoratrice è considerata in congedo obbligatorio a decorrere dalla data di inizio della malattia, anche qualora l'evento morboso non sia correlato allo stato di gravidanza).

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(TALDONE MARGHERITA)
con firma digitale**